

ATTI PARLAMENTARI

VI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI **Doc. XV-bis**
N. 6

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 1248

**Relativa all'acquisizione delle società tessili Mac-Queen e
Fossati-Bellani da parte dell'Ente nazionale idrocarburi**

Trasmessa alla Presidenza l'8 luglio 1975

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 1248

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 1° luglio 1975; visti il Testo Unico della legge sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, e la legge 21 marzo 1958, n. 259; esaminati gli atti, udito il relatore

F A T T O

I. — Nella riunione del 21 aprile 1975 la Giunta esecutiva dell'ENI è stata informata dal Presidente, al fine della adozione delle deliberazioni di competenza, della determinazione formatasi in sede interministeriale, di far rilevare dall'ENI le aziende tessili delle Società Mac Queen e Fossati-Bellani.

In ordine a siffatta iniziativa, e con riguardo ai termini della sua proposizione alla Giunta, il magistrato della Corte dei conti nominato presso l'ENI ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha formulato la seguente dichiarazione, iscritta nel verbale della riunione:

« In merito all'intervento dell'ENI nelle Società Mac Queen e Fossati si osserva in via preliminare come le determinazioni di Governo, di cui è fatta generica menzione nell'appunto di ufficio, dovranno certamente formare oggetto di doverosa e attenta considerazione da parte della Giunta esecutiva, ma soltanto quando esse siano state recepite e puntualizzate in una comunicazione inviata all'Ente (naturalmente in forma scritta) dal Ministro vigilante, poiché, anche sulla scorta delle ripetute affermazioni del Ministero delle partecipazioni statali, solo per questo tramite le istanze politiche della sede governativa possono essere introdotte presso l'Ente di gestione.

« In seguito all'accennata comunicazione ministeriale la Giunta esecutiva dovrà compiere le proprie scelte, operando naturalmente nell'esercizio del proprio potere discrezionale di valutazione della situazione concreta, alla stregua del criterio di economicità che presiede alla condotta delle gestioni imprenditoriali pubbliche » ».

La Giunta esecutiva ha convenuto sulla necessità di acquisire precisa conoscenza delle indicazioni in materia del Ministero delle partecipazioni statali, al fine di adottare le deliberazioni di competenza.

II. — Nella successiva riunione del 28 aprile della Giunta esecutiva, il Presidente ha dato notizia della nota inviatagli dal Ministro per le partecipazioni statali in data 11 aprile, con la quale, facendosi richiamo alla decisione adottata nella sede di una precedente riunione di Ministri, si invitava l'ENI ad acquisire le Società tessili Mac-Queen e Fossati-Bellani, con l'annotazione che « per far fronte agli oneri connessi all'operazione, è stato deciso nella sede predetta di non operare una specifica forma di intervento finanziario di supporto in relazione anche alla dichiarata intangibilità degli attuali prezzi del metano, onde codesto Ente ai fini della cennata operazione utilizzerà le proprie disponibilità finanziarie derivanti dai proventi della distribuzione del metano stesso. Ovviamente, sarà compito dell'Ente,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel contesto della propria responsabile autonomia di gestione, definire le modalità ed i termini per siffatto assorbimento.

« Peraltro, al fine di accelerare i tempi dell'operazione ed in particolare per avviare tempestivamente a soluzione i gravi problemi di ordine sociale ed occupazionale connessi con la situazione delle aziende in parola, Ella vorrà impartire opportune istruzioni ai competenti Uffici dell'Ente affinché promuovano senza indugio le iniziative indispensabili, accordando un apposito incontro alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, per dare pratica attuazione alla decisione governativa ».

La Giunta esecutiva ha deliberato di dare adempimento alla prescrizione ministeriale, riservandosi di stabilire in seguito le modalità di intervento.

Il magistrato della Corte dei conti, presente alla riunione, ha fatto iscrivere a verbale la seguente dichiarazione:

« in ordine alla deliberazione di massima della Giunta esecutiva che, adeguandosi alla direttiva impartita dal Ministro per le partecipazioni statali all'ENI, con lettera dell'11 aprile 1975, dispone l'acquisizione all'ENI delle società Mac-Queen e Fossati-Bellani, il delegato della Corte dei conti osserva come l'intervento dell'ENI, che verrà esplicato in successive deliberazioni di Giunta, debba essere stabilito con il rispetto del criterio di economicità, e quindi con la concreta prospettazione di soluzioni che realizzino, a fronte degli impegni finanziari dell'ENI, una conveniente gestione delle attività assunte ».

III. — Con nota di Sezione del 2 maggio 1975, in ordine all'accennata operazione veniva sottoposta al Ministero delle partecipazioni statali questione di legittimità, nei seguenti termini:

a) ai sensi delle norme istitutive il Ministro per le partecipazioni statali, oltre a svolgere gli interventi di approvazione e autorizzazione per specifici atti e ad esercitare controllo sull'andamento della gestione, ha il potere di impartire all'ENI le direttive necessarie per l'attuazione delle deliberazioni e delle direttive generali del CIPE; può cioè dare indicazioni sulle linee di condotta della gestione, dettare indirizzi su interventi operativi anche in particolari settori; le prescrizioni ministeriali, emanate in conformità delle norme accennate, non sono prive di valore precettivo, ma non sembra che il grado di vincolo possa estendersi fino ad annullare il potere discrezionale dell'ente pubblico, possa travalicare i limiti propri della direttiva, snaturarne il contenuto fino a trasformarla in un ordine preciso e categorico circa il comportamento di determinate e specifiche operazioni;

b) per quanto riguarda il contenuto specifico della prescrizione impartita dal Ministero, non sembra che la destinazione degli utili, assertivamente provenienti dalle vendite del metano, a copertura dei costi conseguenti al previsto intervento nelle due società tessili, rappresenti una valida soluzione del problema finanziario che si prospetta per l'ENI, nell'attuale situazione risultante dal bilancio del 1974;

c) soprattutto, ancora con riferimento alla richiamata prescrizione ministeriale, sembra che il Ministro, in quanto dispone un puntuale intervento dell'ENI, non possa sottrarsi al dovere di osservanza della norma prescrivente il criterio di economicità della gestione delle partecipazioni statali: criterio che, come è stato da ultimo esplicato nella relazione della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'ENI per gli esercizi 1969-71, « esprime, avendosi riguardo ai caratteri peculiari della gestione imprenditoriale pubblica, la condizione di autosufficienza economica: autosufficienza intesa non come mero fatto di pareggio contabile e neppure come risultato effettuale di un equilibrio finanziario di per sé considerato, ma piuttosto come canone di indirizzo di una condotta aziendale aderente alle normali condizioni di operatività di un'impresa sul mercato, cioè fondata sulla previsione di una redditività dell'attività svolta non inferiore ai costi »; di guisa che, prosegue la relazione, « per

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un verso, le scelte compiute dagli amministratori dell'ente pubblico per lo svolgimento della gestione devono essere orientate non già a scopi meramente lucrativi ma a finalità di interesse generale o di utilità sociale, in conformità delle direttive degli organi di programmazione; per altro verso, tuttavia, il modo e il grado di perseguimento di tale finalità sociale deve trovare limite nel criterio di autosufficienza economica ».

Ai richiamati incombenti non sembra si adegui la prescrizione ministeriale, che non offre alcuna prospettiva di condotta economica delle gestioni di cui si impone all'ENI il prelievo; siffatta prospettiva, potrebbe anzi soggiungersi, appare di improbabile realizzazione, tenendosi conto della situazione delle due società, illustrata negli appunti comunicati alla Giunta esecutiva dell'ENI, e del quadro generale del settore tessile, esposto nelle relazioni dell'ENI.

IV. — Il Ministero delle partecipazioni statali, con nota del 6 giugno successivo, adduceva a giustificazione del proprio intervento i seguenti argomenti:

a) la direttiva ministeriale dell'11 aprile è legittima, sotto il profilo formale, poiché dà attuazione a precedenti decisioni governative, recepite dal CIPE nella composizione di un sottocomitato riunitosi il 28 marzo, e di poi formalizzate nella delibera del Comitato del 18 aprile;

b) la predetta direttiva ministeriale è altresì legittima sotto il profilo sostanziale, perché:

1. — Il suo valore precettivo « è limitato all'aspetto politico del problema... inteso come indicazione di un fine pubblico da perseguire », e non tocca la « autonomia gestionale » dell'ENI, al quale è conservata la « discrezionalità sul piano tecnico per la definizione delle modalità e dei termini per la conduzione dell'operazione »;

2. — L'indicazione delle fonti di reperimento dei mezzi occorrenti non vuole dettare « una soluzione del problema finanziario », ma solo delinearne « il contesto politico », in conformità dell'impegno assunto dal Ministro per le partecipazioni statali di « formulare proposte per la destinazione dei ricavi della distribuzione del metano »; resta naturalmente preclusa alla Corte ogni valutazione di merito, riservata agli organi politici, circa la congruità dei ricavi predetti a sostenere gli oneri dell'operazione;

3. — non è luogo a censure da parte della Corte per la violazione del principio di economicità; in primo luogo, infatti, l'economicità non si identifica con l'utile monetario, ma deve intendersi come canone di condotta complessiva di gestione dell'Ente, consistente nell'« utile perseguimento delle sue molteplici finalità », che possono essere realizzate anche con il concorso di « imprese eventualmente deficitarie »; nel caso in esame, in particolare, non può « senz'altro escludersi l'utile inserimento delle società rilevande nel Gruppo ENI »; per quanto riguarda, poi la effettiva « possibilità di una gestione economicamente utile », l'apprezzamento rientra in una « valutazione esclusivamente di merito, come tale sottratto al controllo di legittimità ».

V. — La delibera del CIPE del 18 aprile 1975, di cui è menzione nella richiamata nota ministeriale, dispone interventi della GEPI e dell'ENI; per quanto riguarda l'ENI, si esprime nei seguenti termini:

« Richiedere l'intervento della Tescon (ENI) nelle aziende Fossati-Bellani (Sondrio), Mac-Queen (Pomezia), e Orlandi (Filottrano)... In considerazione degli interventi sopra indicati e di altri che si rendessero indispensabili nella congiuntura attuale, il CIPE ritiene di dover indicare la necessità di un congruo finanziamento della GEPI e di dotare di maggiori mezzi alcune delle leggi di intervento mediante il credito agevolato ».

D I R I T T O

I. — L'operazione di rilievo aziendale è stata concretamente disposta con la delibera di Giunta dell'ENI, che non ha compiuto alcuna valutazione di economicità, in quanto si è conformata alla prescrizione contenuta nella nota ministeriale dell'11 aprile; la prescrizione ministeriale, a sua volta, si è conformata alle indicazioni precettive elaborate nella sede governativa e di poi precisate nella delibera del CIPE.

La questione introdotta all'esame della Sezione verte sulla regolarità della delibera dell'ENI e, in quanto questa delibera si conforma alla prescrizione ministeriale, sulla regolarità di tale prescrizione.

Ai fini di tale giudizio, non viene direttamente in rilievo il provvedimento del CIPE, menzionato in narrativa, che non ha immediata incidenza sul comportamento dell'ENI; né va esaminato in questa sede il problema dei rapporti tra l'autorità ministeriale e il CIPE.

In ordine all'accennata questione la Corte ha acquisito la memoria del Ministero del 6 giugno scorso, e ravvisa che le informazioni e gli argomenti ivi esposti forniscono elementi sufficienti per lo svolgimento del giudizio presso l'organo collegiale della Sezione competente.

II. — Nei confronti dell'intervento ministeriale potrebbe essere avanzata in via pregiudiziale la tesi che il Ministero, in quanto operante come autorità di Governo nell'esercizio di un potere di indirizzo politico, è sottratto al controllo della Corte, anche se adotta atti incidenti sulla gestione finanziaria di enti.

Di questa tesi può cogliersi un cenno nella citata memoria ministeriale, che fa riferimento « alle responsabilità degli organi politici (esecutivo e legislativo) » come escludenti le valutazioni della Corte sulla congruità delle misure finanziarie adottate; ancor più significativa è poi l'affermazione che « la direttiva » ministeriale è « estrinsecazione di un potere proprio ed esclusivo della autorità politica, in quanto provvede alla indicazione di un fine pubblico », la cui realizzazione è affidata all'ente di gestione.

Ove si accogliesse siffatta prospettazione si proporrebbe il problema di ordine generale della sindacabilità dell'atto politico, o di indirizzo politico; l'argomento tuttavia non deve essere qui dibattuto, poiché nel caso di specie l'atto in esame non si conforma al modello delineato nella memoria ministeriale; la prescrizione rivolta all'ENI, infatti, non si limita a tracciare un indirizzo di gestione prefiggendone il fine pubblico, ma si concreta nella precisa individuazione di un'operazione particolare, per il puntuale regolamento di un singolo rapporto, in cui la ponderazione dei fini, o degli interessi, è già stata interamente compiuta con la preordinazione dell'intervento.

Si tratta dunque di atto disponente uno specifico intervento, immediatamente incidente sulla gestione finanziaria dell'ENI, che è perciò manifestazione di potestà amministrativa, ed è emanato da autorità che, nell'esercizio di tale potestà, si configura come organo dell'Amministrazione.

Pertanto l'atto in esame, in quanto incidente sulla gestione finanziaria dell'ENI ed emesso da autorità amministrativa è suscettibile di formare oggetto di giudizio della Corte ai sensi della legge n. 259 del 1958.

III. — Nel merito, viene in primo luogo in considerazione la questione della regolarità della prescrizione ministeriale che dispone, in termini conformi alla delibera del CIPE, un intervento specifico dell'ENI, con la preordinazione di una puntuale operazione di rilievo aziendale.

La disciplina normativa dei rapporti tra le varie figure soggettive preposte alla gestione delle partecipazioni statali, e segnatamente il decreto del Presidente della Repubblica 14

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giugno 1967, n. 554, ascrive al CIPE un ampio potere di direzione (approvazione della relazione programmatica del Ministero, verifica di conformità al piano di programmazione nazionale dei programmi operativi degli enti di gestione, conseguente emanazione nei loro confronti di « direttive generali »); affida al Ministero il ruolo di tramite tra il CIPE stesso e gli enti di gestione, attraverso l'emanazione di « direttive » e l'esplicazione del controllo sulla loro realizzazione.

La direttiva nei confronti degli enti di gestione, emanata nell'esercizio del potere di direzione, non è priva di valore vincolante, in ordine agli indirizzi della gestione e alla realizzazione dei risultati prefissi, e può puntualizzarsi, nel quadro di una programmazione generale e di settore, in indicazioni anche precise sui modi di intervento; essa, tuttavia, non può concretarsi nella puntuale prescrizione di singole e determinate operazioni, cioè tramutarsi nella diversa figura dell'ordine, che priva il destinatario di ogni potestà discrezionale di ponderazione e scelta.

Della necessità di contenere il valore precettivo della direttiva nei termini di una indicazione di condotta, può notarsi, è ben consapevole il Ministero delle partecipazioni statali, che, come si è avvertito, riduce il contenuto della prescrizione ministeriale alla mera « indicazione di un fine pubblico ». Ma è già stato rilevato come questa prospettazione non trovi riscontro nel caso in esame, poiché l'accennata « direttiva » ministeriale contiene in realtà un ordine preciso di comportamento, che sottrae all'ente ogni potere dispositivo in merito al compimento dell'operazione prescritta; né vale ad attenuare il rigore della prescrizione il riconoscimento della « discrezionalità sul piano tecnico » per la scelta dei modi di compimento dell'operazione stessa, che ovviamente investe diversi e secondari aspetti del potere decisionale dell'ente pubblico.

Deve la Corte rilevare che, nei termini descritti, il potere di direttiva è stato esercitato in modo irregolare, ed è di conseguenza irregolare l'atto nel quale tale potere si è dispiegato.

Nel medesimo senso, può notarsi, la Corte si è pronunciata, con determinazione della Sezione del controllo sugli enti n. 491 del 19 maggio 1965, rilevando, nei confronti di situazione analoga a quella ora in esame, che « le direttive del Comitato dei Ministri... non possono... incidere sulla... sfera di autonomia (dell'ente pubblico)... fino ad imporsi o sostituirsi alla sua volontà per determinarne o modificarne le manifestazioni relative a singoli atti di organizzazione o di gestione di sua competenza ».

IV. — La rilevata irregolarità della prescrizione ministeriale comporta come conseguenza l'irregolarità della delibera dell'ENI, che a tale prescrizione si è conformata senza rendere manifesta un'autonoma valutazione in merito all'operazione di rilievo aziendale; la posizione sottordinata dell'ENI rispetto al Ministero vigilante non si inquadra, infatti, in un rigido rapporto di gerarchia — che d'altronde ammette, sia pure in circoscritti limiti, la manifestazione di dissenso dell'inferiore di fronte a ordine illegittimo — ma si configura come posizione di dipendenza in un rapporto di direzione; di guisa che l'ente non può esimersi dall'esercizio dei propri poteri discrezionali. Anche per questo aspetto, può farsi riferimento alla richiamata determinazione della Corte, che assume essere le « direttive giuridicamente rilevanti, e per l'ente vincolanti, solo in quanto si atteggino ad istruzioni di massima e generali ».

Invero, la delibera della Giunta esecutiva dell'ENI del 28 aprile, come si è avvertito, ha disposto in massima l'adeguamento alla prescrizione ministeriale, con la riserva di stabilire in seguito le modalità dell'intervento. In fatto, l'argomento non è stato poi trattato, non avendo avuto più luogo alcuna riunione della Giunta.

Questa omissione, di per sé censurabile in rapporto allo svolgimento dell'operazione in esame, è manifestazione particolare di una generale situazione segnalata dalla Corte nella relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'ENI per gli esercizi 1969-1971, e più

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

volte rilevata dal magistrato delegato presso l'ente, in termini generali e con riferimento a particolari situazioni, mediante comunicazioni consegnate a verbale delle riunioni di Giunta, o inviate al Presidente e ai componenti della Giunta stessa (documenti del 26 gennaio e 28 settembre 1973, 23 marzo, 16 settembre e 20 novembre 1974, 21 aprile 1975).

V. — L'altro profilo dell'operazione qui censurato attiene all'osservanza della norma (articolo 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589) ai sensi della quale gli enti di gestione sono « operanti secondo criteri di economicità ».

Sono note le diverse versioni del criterio di economicità; in proposito, la Corte non ravvisa di doversi discostare dall'interpretazione fornita nelle sue relazioni al Parlamento, e segnatamente nella relazione sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati per gli esercizi 1951-1960, e nella più recente relazione sulla gestione finanziaria dell'ENI, precedentemente citata; né reputa necessario ripetere in questa sede gli argomenti svolti, dei quali è tuttavia opportuno esplicitare taluni aspetti, anche in relazione alla rappresentazione affiorante nella memoria del Ministero.

Deve in primo luogo ribadirsi che il criterio di economicità trova corretta collocazione concettuale non già nella prospettiva teleologica dei fini, prefissati dal potere politico, ma nell'ordine strumentale delle modalità di realizzazione dei fini stessi, affidato all'operatore amministrativo; in particolare, la socialità del fine non va confusa con l'economicità della sua attuazione, in quanto non va attribuita all'amministratore la potestà di compiere scelte politiche, e perciò di rendere anche queste scelte insindacabili in sede di controllo della gestione. In altri termini, il criterio di economicità è un modulo di condotta aziendale, attinente alla gestione, e non una connotazione delle finalità a questa preposte.

L'economicità della gestione delle partecipazioni statali si esprime, tenuto conto dei caratteri propri del regime imprenditoriale dell'ente pubblico, nell'equilibrato svolgimento della condotta aziendale e quindi trova manifestazione nell'autosufficienza economica, e nell'equilibrio tra costi e ricavi in una valutazione globale della gestione.

Conviene in proposito chiarire, con riferimento alle considerazioni svolte nella memoria ministeriale alla Corte, come il rispetto del criterio di economicità imponga agli amministratori un obbligo di condotta, in ordine alla preordinazione della gestione, valutata con criteri di compiutezza ed adeguatezza, valutazioni da rendere palesi in modo che un controllo possa essere esercitato nell'ambito della legittimità, fatto ovviamente salvo ogni apprezzamento di merito sulle scelte concretamente compiute.

In particolare, come alla gestione delle partecipazioni statali sono preposti, a vari livelli, diversi organi, così a ciascuno di questi incombe l'obbligo di adeguare la propria condotta al criterio di economicità, nei limiti propri delle rispettive attribuzioni: il CIPE, attraverso la programmazione dell'attività dell'intero settore delle partecipazioni, in coordinamento con il piano economico nazionale; il Ministero, attraverso l'indirizzo, conforme alle indicazioni del CIPE, della gestione dei singoli enti; gli enti, attraverso la preordinazione della condotta aziendale delle società operative del gruppo.

In questa prospettiva, una questione, talora proposta, se l'economicità debba riferirsi al sistema globale delle partecipazioni, o ai singoli enti, o alle società operative, non trova giustificazione, poiché è evidente che il canone della economicità può essere in concreto operante solo se è applicato a tutti i livelli, e rinviene il centro fondamentale di riferimento nell'ente di gestione.

Pur volendo prescindere dalla deliberazione del CIPE che, come detto sub. I, non viene direttamente in rilievo, alla stregua delle premesse considerazioni non possono risultare regolari, per violazione del criterio di economicità, le prescrizioni rivolte all'ENI dal Ministero delle partecipazioni statali con la richiamata nota dell'11 aprile, ed il conseguente comportamento dell'ENI.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Invero la prescrizione ministeriale non dispone una programmazione dell'attività dell'ente di gestione, né detta direttive specifiche in attuazione di indirizzi di condotta precedentemente tracciati, ma, con la puntuale prescrizione di un'operazione particolare, svolge un intervento episodico, non inserito in un quadro generale; di modo che le motivazioni accennate nella memoria ministeriale, con la menzione del « fine pubblico » del « mantenimento di talune attività produttive » e « la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali », non possono non apparire del tutto inadeguate rispetto alla specifica iniziativa assunta. Peraltro l'ENI nell'eseguire tale prescrizione non ha palesato alcuna valutazione di economicità né attuale né previsionale anche se solo globale rispetto alla gestione.

VI. — Inoltre, risulta altresì contrastante con il criterio di economicità l'indicazione contenuta nella nota ministeriale all'ENI, dell'utilizzazione dei ricavi di vendita del metano per la copertura dei costi dell'operazione di rilievo aziendale; né la censura è superata dall'esplicazione, fornita nella memoria ministeriale alla Corte, che l'indicazione predetta si limita a delineare il « contesto politico » della soluzione, « in rapporto alle disponibilità derivanti all'ENI dall'aumentato livello dei prezzi del metano ».

È in proposito appena il caso di notare, infatti, che le eventuali eccedenze attive di una gestione concorrono alla formazione del risultato complessivo del gruppo, contribuendo ad elevare la misura dell'utile o ad attenuare l'entità della perdita; la destinazione di un presunto utile alla copertura dei costi di un'operazione onerosa, di cui non è prospettata la convenienza, non può reputarsi aderente al criterio di economicità.

P . Q . M .

La Corte, per le ragioni esposte, formula rilievo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, nei confronti della nota del Ministero delle partecipazioni statali all'ENI dell'11 aprile 1975, che prescrive, in termini conformi alla citata delibera del CIPE, l'operazione di rilievo aziendale da parte dell'ENI stesso, e destina a copertura dei costi dell'operazione i ricavi di vendita del metano; della delibera della Giunta esecutiva dell'ENI del 28 aprile 1975, che si adegua alla prescrizione ministeriale senza procedere ad un'autonoma valutazione di economicità della scelta; del comportamento omissivo degli organi responsabili dell'ENI, successivo alla delibera predetta, per la mancata deliberazione in merito alle modalità di svolgimento dell'operazione.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, al Ministero delle partecipazioni statali e all'ENI.

Ordina altresì, ravvisando l'opportunità di una diretta informazione del Parlamento, la trasmissione della presente determinazione alle due Camere.

IL RELATORE

f.to Coltelli

IL PRESIDENTE

f.to Cataldi